

Bruxelles, 31 maggio 2016
(OR. en)

9588/16

PUBLIC 31
INF 96

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel dicembre 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2015

3433^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 3 e 4 dicembre 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento GU L 341 del 24.12.2015, pagg. 1-13	40/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE non partecipanti: DK
Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea GU L 341 del 24.12.2015, pagg. 14-17	62/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK astenuiti: BE, NL

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Al termine del processo di riforma, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato membro. Pertanto, per conseguire la parità tra donne e uomini, che è un obiettivo dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 TEU, i governi degli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, durante il processo di nomina dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale in conformità dell'articolo 254 TFUE, assicurare un'uguale presenza di donne e uomini.

Dichiarazione della Germania

La Germania si rallegra del fatto che venga raddoppiato il numero dei giudici presso il Tribunale e si attui così una riforma strutturale e sostenibile che consentirà di ridurre il carico di lavoro eccessivo e garantirà l'accesso alla giustizia nell'Unione europea entro un termine ragionevole.

Al tempo stesso, la Germania è consapevole del fatto che l'aumento del numero di giudici del Tribunale avrà un impatto finanziario considerevole sul bilancio dell'Unione. Sottolinea l'esigenza di garantire l'efficacia in termini di costi della riforma e di limitarne per quanto possibile l'impatto di bilancio; accoglie pertanto con favore gli sforzi della Corte per valutare la situazione del Tribunale in ogni fase del suo ampliamento e apportare, ove opportuno, i necessari adeguamenti alle spese amministrative di quest'ultimo, senza modificare però il numero di giudici supplementari. Analogamente, la Germania appoggia l'impegno della Corte a non nominare referendari supplementari né altro personale di sostegno durante la terza fase nel settembre 2019, quando il numero di giudici aumenterà di altri nove componenti.

Al fine di sostenere il finanziamento a lungo termine del Tribunale così ampliato, la Germania invita la Corte di giustizia ad adottare tutte le misure adeguate e a prendere in esame, tra l'altro, l'ipotesi di introdurre spese di giudizio per i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito attribuisce grande importanza al buon funzionamento degli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Ritiene tuttavia essenziale che qualsiasi cambiamento nel funzionamento di un'istituzione dell'UE sia realizzato nel modo più efficace possibile in termini di costi. In un momento in cui gli Stati membri esercitano un controllo rigoroso sulla spesa pubblica, non ritiene opportuno che riforme presso la Corte di giustizia dell'Unione europea comportino maggiori richieste di contributi da parte degli Stati membri al bilancio dell'UE. Chiede pertanto che la Corte continui a impegnarsi per massimizzare la propria efficienza e risparmiare ove possibile. Inoltre, è opportuno ridurre al minimo e, se possibile, compensare con risparmi all'interno della Corte eventuali costi aggiuntivi per gli Stati membri derivanti dall'aumento del numero di giudici.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'approccio integrativo e complementare alla lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento nei Balcani occidentali	11625/15
Decisione (UE) 2015/2289 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo GU L 323 del 9.12.2015, pagg. 11-21	13890/15
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'apolidia	14511/15
Conclusioni del Consiglio sulla giustizia elettronica	14206/15
Conclusioni del Consiglio sulla tabella di marcia sulla sostenibilità di e-CODEX	14208/15
Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 GU L 322 dell'8.12.2015, pagg. 1-3	14402/15

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna a prendere tutti i provvedimenti di sua competenza atti a consentire una graduale riduzione della portata della deroga e il passaggio al pieno regime linguistico per la lingua irlandese a partire dal 1° gennaio 2022.

Il considerando 5 del regolamento del Consiglio stabilisce che la riduzione della portata della deroga andrebbe monitorata con attenzione e riesaminata alla luce della capacità di traduzione disponibile, al fine di evitare ritardi nel processo legislativo dell'Unione. L'articolo 2 del regolamento del Consiglio dispone che eventuali revisioni delle scadenze indicate nell'allegato andrebbero approvate dal Consiglio, con delibera all'unanimità a norma dell'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se non fosse possibile raggiungere l'unanimità, verrà mantenuta la riduzione del campo di applicazione della deroga quale attualmente prevista nell'allegato, con possibili conseguenti ritardi nel processo legislativo. Se dal rapporto di cui al secondo comma dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio emergerà che le istituzioni dell'Unione non dispongono di capacità sufficienti per ridurre la portata della deroga figurante nell'allegato del suddetto regolamento, la Commissione inviterà il Consiglio a modificare le scadenze figuranti nell'allegato.

Inoltre l'articolo 3 del regolamento del Consiglio dispone che entro giugno 2021 la Commissione riferisca al Consiglio in merito alla possibilità che la capacità di traduzione delle istituzioni dell'Unione risulti sufficiente per porre fine alla deroga. Se dal rapporto emergerà che non è così e non si può quindi porre fine alla deroga, la Commissione inviterà il Consiglio a prendere una decisione in merito a un'ulteriore proroga della stessa.

Conclusioni del Consiglio sulla giustificazione di un'esposizione a radiazioni ionizzanti a fini di
immaginografia medica

13747/15

Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione
2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della
sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
GU L 318 del 4.12.2015, pagg. 38-38

13674/15

3434^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE) tenutasi a Bruxelles il 7 dicembre 2015**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 GU L 322 dell'8.12.2015, pagg. 4-11	13502/15
Dichiarazione dell'Irlanda L'Irlanda ha appoggiato la proposta della Commissione relativa al presente regolamento e lo sforzo della presidenza per raggiungere un accordo soddisfacente su questo fascicolo, per via della diversità dei pareri, riconoscendo al contempo che il settore della trasformazione ha un fabbisogno di approvvigionamento che richiede prodotti provenienti dall'esterno dell'Unione. L'Irlanda, tuttavia, non è in grado di appoggiare il compromesso, non ritenendolo equilibrato, e intende pertanto astenersi. A nostro avviso, il compromesso finale prevede un accesso preferenziale per i prodotti importati che va oltre quanto necessario per colmare le carenze nell'approvvigionamento interno dell'UE. Ciò comporterà un pregiudizio per i produttori primari dell'UE e le industrie dell'indotto delle comunità costiere dipendenti dalla pesca. Siamo particolarmente preoccupati per la riduzione tariffaria sull'aringa aromatizzata, che va considerata congiuntamente al generoso accesso garantito alla Norvegia per tale prodotto nel meccanismo finanziario del SEE, e per la reintroduzione del meccanismo di sicurezza dell'articolo 3, che riteniamo eccessiva.	
Decisione (PESC) 2015/2276 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) GU L 322 dell'8.12.2015, pagg. 51-52	13971/15
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)	14223/15

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)	14232/15
Decisione (PESC) 2015/2275 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor) GU L 322 dell'8.12.2015, pagg. 50-50	13808/15
Conclusioni del Consiglio sulla parità tra donne e uomini nel campo decisionale	14327/15
Dichiarazione di Malta concernente il punto 21 delle conclusioni del Consiglio sulla parità tra donne e uomini nel campo decisionale Per quanto concerne i possibili lavori futuri in seno al Consiglio sui settori critici nell'ambito della piattaforma d'azione di Pechino, Malta afferma il proprio diritto di opporsi allo sviluppo di indicatori che possano imporre a qualsiasi parte l'obbligo di considerare l'aborto una forma legittima di salute riproduttiva o diritto in tal senso.	
Dichiarazione della Polonia concernente il punto 32 delle conclusioni del Consiglio sulla parità tra donne e uomini nel campo decisionale Per quanto concerne le discussioni future sulla posizione occupata da donne e uomini nelle liste dei partiti, specialmente tramite l'introduzione di un sistema "zipper", la Polonia dichiara che non avranno alcuna ripercussione sulla legge elettorale in Polonia.	
Conclusioni del Consiglio sulla governance sociale in un'Europa inclusiva	15070/15
Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa	15071/15
Conclusioni del Consiglio su "Una strategia dell'UE per la riduzione dei danni connessi con l'alcol"	15050/15

Conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti		15054/15	
Conclusioni del Consiglio sul sostegno alle persone affette da demenza: migliorare le politiche e le pratiche in materia di assistenza		15055/15	
Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti da trarre per la salute pubblica dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale – La sicurezza sanitaria nell'Unione europea		15056/15	
3435 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles l'8 dicembre 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale GU L 332 dell'18.12.2015, pagg. 1-10	12802/15	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Repubblica ceca La Repubblica ceca condivide l'opinione secondo cui sono necessarie soluzioni rapide per quanto riguarda l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Nondimeno, la Repubblica ceca esorta la Commissione ad attribuire pari importanza, nel prossimo futuro, alla lotta contro le frodi IVA. Le frodi IVA colpiscono i bilanci degli Stati membri ancora più pesantemente della pianificazione aggressiva nel settore della tassazione delle imprese. Nell'adoperarsi per un regime dell'IVA definitivo nell'UE, la Commissione deve procedere con uguale determinazione verso varie opzioni che includano un'applicazione più ampia del meccanismo dell'inversione contabile. La Repubblica ceca, fin d'ora, si offre volontaria per testare questa opzione tramite un progetto pilota simile a quello delineato dalla Commissione nel 2008. La Repubblica ceca attende che la Commissione fissi i parametri per formulare il progetto pilota. Idealmente, la Commissione dovrebbe presentare la sua proposta legislativa al riguardo entro la data di pubblicazione della comunicazione sulle varie opzioni del regime dell'IVA definitivo.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	14303/15
Decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 339 del 24.12.2015, pagg. 1-2	11800/15
Decisione (UE) 2015/2400 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 333 del 19.12.2015, pagg. 10-11	8266/1/15 REV 1
Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 346 del 31.12.2015, pagg. 1-2	13447/15
Decisione (UE, Euratom) 2015/2393 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica del suo regolamento interno GU L 332 del 18.12.2015, pagg. 133-135	13612/15

Conclusioni del Consiglio sull'eredità dell'anno europeo per lo sviluppo 2015		14540/15	
Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati GU L 332 del 18.12.2015, pagg. 136-139		14678/15	
Conclusioni del Consiglio sul futuro del codice di condotta		14945/15	
Conclusioni del Consiglio in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) nel contesto dell'UE		14947/15	
Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE		15003/15	
3436^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (Ue) N. 1/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2015 GU C 56 del 12.2.2016, pagg. 1-47.	10578/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL

Dichiarazione della Commissione

sul consiglio di amministrazione dell'ERA e sulla procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo

La Commissione si rammarica che rispetto alla proposta iniziale presentata dalla Commissione il testo concordato del nuovo regolamento dell'ERA si discosti dalle disposizioni fondamentali convenute nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2012. Ciò riguarda il numero di rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e la procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo. La Commissione sottolinea in particolare che la nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, di un osservatore chiamato a seguire la procedura di selezione applicata dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo non deve dare luogo a una duplicazione di ruoli nelle procedure di selezione e di nomina (articolo 51, paragrafo 1).

Dichiarazione della Commissione

sulle risorse di bilancio necessarie

Il 4° pacchetto ferroviario conferisce all'ERA nuove competenze, in particolare il potere di rilasciare autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza direttamente al settore. Non si può escludere che durante il periodo transitorio l'ERA possa non disporre ancora di diritti e corrispettivi pur avendo la necessità di assumere e formare il personale. Al fine di evitare perturbazioni del mercato ferroviario la Commissione si adopererà per riservare le risorse di bilancio necessarie per coprire i costi del personale interessato.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere nel processo verbale

Con riferimento all'articolo 71, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, la Germania ricorda il punto 8 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, secondo cui il paese ospitante dovrebbe impegnarsi a [continuare a] rispondere alle esigenze dell'agenzia e ad assicurare le condizioni necessarie per un corretto funzionamento [anche dopo la sua istituzione]. La Germania si ritiene vincolata da tale testo, per cui il suo accordo all'attuale formulazione non dovrebbe considerarsi un precedente per la futura istituzione di (nuove) agenzie, e chiede che in futuro la Commissione ne tenga conto in fase di preparazione di proposte analoghe.

Inoltre, la Germania deplora vivamente di non aver ricevuto sufficiente sostegno in merito a un mandato del direttore esecutivo della durata di cinque anni più quattro.

Posizione (UE) n. 2/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea - Testo rilevante ai fini del SEE Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2015 GU C 57 del 12.2.2016, pagg. 1-58.	10579/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL
Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a questo fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.			
Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso" La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.			

Posizione (UE) n. 3/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie Testo rilevante ai fini del SEE. Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2015 GU C 57 del 12.2.2016, pagg. 64-112.	10580/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK astenuiti: PL
Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a questo fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.			
Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso" La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere a una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso alcun parere. Considerato che si tratta di un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere semplicemente considerato un "potere discrezionale" del legislatore ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.			
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito sostiene appieno le finalità e gli obiettivi del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e ritiene che siano stati compiuti progressi significativi nel concordare un coeso e coerente insieme di testi. Tuttavia, il Regno Unito si rammarica che l'adozione definitiva, mediante atto delegato, del contenuto tecnico in relazione ai metodi comuni di sicurezza e agli obiettivi comuni di sicurezza nella rifusione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie stabilisca un precedente giuridico indesiderato e politicizzi inutilmente fondamentali questioni tecniche. Di conseguenza, il Regno Unito esprime voto contrario alla rifusione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito all'agricoltura e allo sviluppo rurale?"	13480/15
conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?"	13482/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 334 del 22.12.2015, pagg. 12-14	14253/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 334 del 22.12.2015, pagg. 15-17	14254/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 330 del 16.12.2015, pagg. 51-52	14255/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 330 del 16.12.2015, pagg. 53-54	14256/15

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2395 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 332 del 18.12.2015, pagg. 140-141	14257/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 332 del 18.12.2015, pagg. 142-143	14258/15
Decisione (UE) 2015/2354 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 11-13	12103/15
Dichiarazione delle delegazioni belga, tedesca, spagnola, francese, italiana, lussemburghese, austriaca e polacca Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	
Decisione (UE) 2015/2355 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 14-16	12104/15

Dichiarazione delle delegazioni belga, tedesca, spagnola, francese, italiana, lussemburghese, austriaca e polacca

Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna.

Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Decisione (UE) 2015/2356 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 17-19

12105/15

Dichiarazione delle delegazioni belga, tedesca, spagnola, francese, italiana, lussemburghese, austriaca e polacca

Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna.

Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Decisione (UE) 2015/2357 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 20-22

12106/15

Dichiarazione delle delegazioni belga, tedesca, spagnola, francese, italiana, lussemburghese, austriaca e polacca

Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna.

Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Decisione (UE) 2015/2358 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 23-25

12107/15

Dichiarazione delle delegazioni belga, tedesca, spagnola, francese, italiana, lussemburghese, austriaca e polacca

Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna.

Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2001/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Conclusioni del Consiglio sul processo preparatorio del vertice umanitario internazionale

14611/15

Decisione (UE) 2015/2443 del Consiglio, dell'11 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione
GU L 336 del 23.12.2015, pagg. 56-58

14418/15

Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi GU L 326 dell'11.12.2015, pagg. 56-63		13472/15	
Decisione (PESC) 2015/2310 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione 2013/189/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa GU L 326 dell'11.12.2015, pagg. 64-64		13859/15	
3437^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 14 e 15 dicembre 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 4/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") Testo rilevante ai fini del SEE. Adottata dal Consiglio il 14 dicembre 2015 GU C 86 del 4.3.2016, pagg. 1-211.	11779/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: AT, UK astenuiti: SI

Dichiarazione dell'Austria

Relativamente alla posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") l'Austria desidera richiamare l'attenzione su quanto segue:

Secondo l'opinione austriaca il fulcro del regolamento è rappresentato dalle malattie elencate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento in quanto a esse si applicano le disposizioni specifiche per la prevenzione e il controllo. L'Austria deplora profondamente il fatto che relativamente a tale questione non si applichi l'approccio adottato nel regolamento (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario) né si preveda l'eliminazione di malattie dall'elenco solo tramite la procedura di codecisione.

L'Austria è preoccupata che la procedura scelta potrebbe comportare l'eliminazione di determinate malattie per le quali garanzie supplementari sono già previste da decenni nella normativa dell'UE. Il raggiungimento di uno status zoosanitario speciale comporta un elevato dispendio di tempo e denaro per gli Stati membri. L'eventuale perdita dello status raggiunto a causa di una modifica della normativa che mira a un livello il più uniforme possibile nell'Unione non sarebbe ragionevole. L'Austria è favorevole all'idea di un livello di salute animale comparabile, che non deve però essere raggiunto per mezzo di un livellamento verso il basso. Se con il nuovo regime lo status zoosanitario nell'UE peggiorasse invece di essere per lo meno mantenuto allo stesso livello o migliorato, ciò si ripercuoterebbe negativamente anche sull'opinione pubblica.

L'Austria voterà pertanto contro la posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale ("normativa in materia di sanità animale").

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito desidera ringraziare la presidenza e le presidenze precedenti per il duro lavoro svolto e la determinazione che hanno permesso di portare alla fase conclusiva la normativa in materia di sanità animale. Il Regno Unito desidera in particolar modo rilevare la flessibilità nella gestione appropriata delle minacce di malattie e l'enfasi posta sulla prevenzione delle malattie, oltre che sulla cura, offerte dal regolamento, il tutto sulla base di un approccio fondato sui rischi, accolto con grande favore. La protezione dei nostri singoli paesi e dell'Unione dalle malattie animali è di massima priorità per tutti noi e il presente regolamento fa molto per garantire tale obiettivo e semplificare le modalità per raggiungerlo. Il Regno Unito deplora pertanto di non poter sostenere il regolamento, in particolare a causa dei settori in cui saranno utilizzati atti delegati per definire dettagli tecnici quali l'elenco delle malattie a cui si applica il regolamento. Per questi motivi il Regno Unito SI OPPONE al regolamento.

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia, concorde con la maggioranza delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili (normativa in materia di sanità animale), accoglie con favore la modernizzazione della normativa nel settore della sanità animale e desidera esprimere gratitudine e congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito a portare la proposta alla conclusione del processo legislativo. La normativa in materia di sanità animale farà senza dubbio maggiore chiarezza nel sistema dell'UE di prevenzione, controllo ed eradicazione di malattie trasmissibili.

Ciononostante la Slovenia è del parere che il nuovo regolamento in materia di sanità animale dovrebbe anche promuovere un approccio nuovo e migliorato all'elencazione di malattie trasmissibili, che dovrebbe essere il fulcro del documento e quindi la ragione per cui si affronta l'immenso compito di modernizzare questo importantissimo atto legislativo. A nostro parere la proposta definitiva non rispecchia queste idee.

Il nuovo elenco di malattie servirà come base della futura classificazione delle malattie e deve pertanto essere aggiornato. La proposta definitiva contiene l'elenco recepito dal nuovo regolamento sul quadro finanziario comune (regolamento n. 652/2014). Sfortunatamente tale elenco comprende solo malattie per le quali è previsto l'intervento finanziario dell'UE, per cui una serie di malattie trasmissibili attualmente regolamentate che influiscono sul commercio e sulla gestione della sanità animale (es. leucosi bovina enzootica, malattia di Aujeszky e rinotracheite infettiva bovina) non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa in materia di sanità animale. Inoltre l'elenco non è stato aggiornato al momento dell'adozione del regolamento sul quadro finanziario comune. Esso comprende pertanto malattie che sono state rimosse anni fa dall'elenco dell'Ufficio internazionale delle epizootie (es. encefalomyelitis enterovirale) e malattie ritenute completamente eradiccate (es. peste bovina).

La Slovenia è altresì preoccupata in merito alla procedura prevista per l'aggiornamento di detto elenco di malattie. Nel corso delle discussioni la posizione della Slovenia è stata sempre che lo strumento giuridico per l'aggiornamento dell'elenco dovrebbe essere un atto di esecuzione e non un atto delegato.

Anche se la Slovenia accoglie con favore il concetto generale della nuova normativa in materia di sanità animale, si ASTERRÀ dalla votazione sulla proposta di regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili (normativa in materia di sanità animale) per i motivi elencati sopra.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sulla resistenza antimicrobica

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" - sottolinea il ruolo della prevenzione nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili ("Legislazione sulla sanità animale") e la conseguente prevista riduzione dell'uso di antibiotici nel trattamento degli animali. Oltre che a rispettare i requisiti di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti anche a impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmettere tali dati alla Commissione in modo da permettere un loro uso più prudente negli animali e di contribuire in tal modo a ridurre il rischio di resistenza antimicrobica.

Dichiarazione della Commissione

sulla resistenza antimicrobica

La Commissione si impegna a pubblicare periodicamente una relazione relativa all'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nella UE in base ai dati ottenuti dagli Stati membri.

Dichiarazione della Commissione

sul benessere degli animali

Il regolamento fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e non contiene norme che disciplinino in modo specifico il benessere degli animali nonostante i legami esistenti tra salute e benessere degli animali. L'Unione dispone di un articolato acquis sul benessere degli animali, riguardante numerose specie (polli da carne, galline ovaiole, suini, vitelli) o attività (allevamento, trasporto, macellazione, ricerca, ecc.). La legislazione sul benessere degli animali dovrà naturalmente continuare a essere applicata. La Commissione è impegnata a fondo a favore del rispetto del benessere degli animali in conformità all'articolo 13 del trattato ed entro i limiti ivi esposti, anche grazie a una piena attuazione e a un adeguato sviluppo della relativa legislazione.

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione). Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 19-59

49/15

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La seconda frase del considerando 69 del testo in questione non è formulata in maniera pienamente conforme all'intesa comune sugli atti delegati, poiché fa riferimento alla necessità di opportuni contatti con il Parlamento europeo e il Consiglio prima dell'adozione dell'atto delegato.

Nel quadro di un compromesso generale, la Commissione può tuttavia accettare tale formulazione in quanto globalmente conforme all'intesa comune cui si intende continuare a tenere fede. La Commissione reputa che la trasparenza sia di fondamentale importanza nella preparazione degli atti delegati. La Commissione continuerà ad agire in conformità dell'intesa comune e in particolare della dichiarazione 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel settore dei servizi finanziari.

Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 1-5	54/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 6-8	55/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, UK
Regolamento (UE) 2016/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 9-12	56/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud GU L 336 del 23.12.2015, pagg. 27-28		7134/15	
Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della posizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri riguardo al protocollo d'intesa sulla conservazione degli squali migratori, 2 ^a riunione dei firmatari, 15-19 febbraio 2016, San José, Costa Rica		14711/15	

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ricorda che l'oggetto e lo scopo principale del protocollo d'intesa sulla conservazione degli squali migratori è occuparsi della conservazione delle specie di squali in quanto risorse biologiche marine e che, di conseguenza, questo strumento rientra pienamente nella competenza esclusiva dell'Unione. Sebbene il protocollo sia considerato uno strumento giuridicamente non vincolante, la competenza esclusiva dell'Unione vieta agli Stati membri di sottoscrivere qualsiasi impegno politico in questo ambito, comprese le iniziative volte a definire il funzionamento dello strumento in questione. Ciò comprende altresì le iniziative volte a definire il funzionamento dello strumento in questione.

Di conseguenza, una decisione del Consiglio che approvi una posizione da presentare a nome "dell'Unione e dei suoi Stati membri" non rispetterebbe la competenza esclusiva dell'UE nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Una decisione del Consiglio che consenta agli Stati membri di votare alla riunione dei firmatari non solo non rispetterebbe la competenza esclusiva dell'UE, ma sarebbe anche in contraddizione con la prerogativa della Commissione che consiste nell'assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione, anche mediante votazione, come previsto all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

Inoltre, una decisione del Consiglio che preveda un processo decisionale per consenso non rispetterebbe il principio secondo il quale le decisioni dell'Unione devono essere adottate a maggioranza qualificata.

La Commissione si riserva pertanto il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili.

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh	12911/15
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei	14378/15

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del fatto che in sede di Consiglio è stato raggiunto un accordo sull'articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio.

La Commissione ricorda che la firma di un accordo internazionale è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione, che la Commissione è autorizzata a compiere a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE.

Regolamento (UE) 2015/2448 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 345 del 30.12.2015, pagg. 1-10	14504/15
Regolamento (UE) 2015/2449 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 345 del 30.12.2015, pagg. 11-213	14602/15
Decisione (UE) 2015/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2015/005 FI/Computer programming) GU L 339 del 24.12.2015, pagg. 44-45	14310/15
Decisione (UE) 2015/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International) GU L 339 del 24.12.2015, pagg. 46-47	14339/15
3438^a sessione del Consiglio dell'Unione europea(AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 14 dicembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto?"	14998/15
Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2015 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2014	14960/15

Posizione dell'Unione europea in vista della tredicesima sessione del Consiglio di associazione (Bruxelles, 14 dicembre 2015)	14906/15
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione speciale n. 09/2015 della Corte dei conti europea sul "Sostegno dell'UE alla lotta contro la tortura e all'abolizione della pena di morte"	14638/15
Conclusioni del Consiglio sul riesame della politica europea di vicinato	15011/15
Decisione (PESC) 2015/2336 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, che modifica la decisione 2010/279/PESC, relativa alla missione di sorveglianza di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) GU L 329 del 15.12.2015, pagg. 16-16	14297/15
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq	15016/15
3441^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 16 dicembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio da parte dell'Austria	15046/15
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2359 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 26-27	14162/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2350 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 331 del 17.12.2015, pagg. 1-2	14171/15
Conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020	15389/15

Procedure scritte concluse il 21 dicembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/2430 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2015/1334 GU L 334 del 22.12.2015, pagg. 18-21	14236/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 GU L 334 del 22.12.2015, pagg. 1-4	14238/15
Decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 334 del 22.12.2015, pagg. 22-22	15022/15
Procedura scritta conclusa il 23 dicembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2459 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 339 del 24.12.2015, pagg. 48-51	15426/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 339 del 24.12.2015, pagg. 36-39	15427/15